



CITTA' DI TORINO



**PATTO DI COLLABORAZIONE
TRA LA CITTÀ DI TORINO E LA CITTÀ DELL'AVANA**

La Città di Torino della Repubblica Italiana e la Città dell'Avana della Repubblica di Cuba, di seguito denominate le Parti,

considerata l'importanza dello sviluppo delle relazioni di collaborazione e solidarietà tra le Parti e le loro rispettive Comunità;

considerate le storiche relazioni di amicizia e collaborazione tra gli attori culturali, economici, sociali, accademici, delle organizzazioni sociali, delle associazioni di solidarietà e della collaborazione internazionale dei due territori;

considerate le relazioni di collaborazione e solidarietà tra le Parti;

nell'ambito delle proprie competenze, convengono quanto segue:

Articolo 1

(Obiettivi e Finalità)

Il presente Patto di Collaborazione intende favorire le relazioni economiche, sociali, culturali ed accademiche tra le Parti.

Articolo 2

(Clausola di invarianza normativa)

Il presente Patto di Collaborazione sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e cubana, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, dagli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 3

(Attività di collaborazione)

Le Parti convengono di promuovere reciprocamente azioni di collaborazione su tematiche di interesse comune, negli ambiti di competenza delle Parti che comprendono attività culturali, economiche e sociali:

- a) collaborazione su pianificazione, ordinamento e rigenerazione territoriale urbana; servizi di pubblica utilità (acqua potabile, trasporti, energia elettrica, rifiuti urbani), commercio locale ed economia circolare; valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico urbano; scambio di residenze artistiche, promozione dell'arte contemporanea e dell'arte pubblica; transizione ambientale, ecologica ed energetica; transizione digitale; collaborazione nelle materie socio-sanitarie di rilievo locale;
- b) collaborazione tra gli Enti competenti, al fine di favorire lo sviluppo economico e commerciale degli stessi, con il supporto degli enti economici preposti; promozione di progetti nei settori del commercio e dei servizi, del turismo, dell'informazione, dell'ambiente e dell'economia circolare;
- c) promozione di scambio di buone pratiche e informazioni su servizi municipali e partecipazione dei cittadini; scambio di visite tra funzionari pubblici, operatori economici, organizzazioni non-profit e altri attori delle Parti e partecipazione al coordinamento delle missioni;

- d) promozione della collaborazione con gli altri livelli di governo; partecipazione a programmi internazionali di collaborazione su tematiche di interesse comune applicando la metodologia della progettazione partecipata;
- e) collaborazione con i rispettivi Atenei e supporto alle attività di carattere accademico scientifico, di Alta Formazione e di collaborazione inter-accademica.

Articolo 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Patto di Collaborazione troveranno copertura, per la Parte italiana, nel bilancio della Città di Torino, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato.

Articolo 5

(Informativa)

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Patto di Collaborazione.

Articolo 6

(Modifiche e Integrazioni)

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Patto di Collaborazione potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Patto di Collaborazione.

Articolo 7

(Divergenze interpretative)

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Patto di Collaborazione sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 8

(Efficacia e durata)

Il presente Patto di Collaborazione acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di 3 (tre) anni. Esso potrà essere rinnovato espressamente tra le Parti attraverso comunicazione scritta e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Patto di Collaborazione tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Fatto il 20/09/21 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Città di Torino

La Sindaca



Per la Città dell'Avana

Il Governatore

